

Camera dei Deputati

**Legislatura 16  
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/15231**  
presentata da **NEGRO GIOVANNA** il **07/03/2012** nella seduta numero **599**

Stato iter : **IN CORSO**

Ministero destinatario :

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Attuale Delegato a rispondere :

**MINISTERO DELL'INTERNO** , data delega **07/03/2012**

**TESTO ATTO****Atto Camera****Interrogazione a risposta scritta 4-15231**

presentata da

**GIOVANNA NEGRO**

**mercoledì 7 marzo 2012, seduta n.599**

NEGRO. - *Al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

tra le varie misure della legge n. 183 del 2011, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265, supplemento ordinario), finalizzate ad ulteriori riduzioni di spesa delle pubbliche amministrazioni, uno specifico rilievo presenta la previsione dell'articolo 4, comma 26, concernente la disciplina contrattuale dei segretari comunali e provinciali;

questa, infatti, dispone: «Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge»;

l'interrogante manifesta una forte perplessità per il metodo con cui si è intervenuti, di fatto, in modo unilaterale, su un contratto nazionale di lavoro, nell'assoluto silenzio dei sindacati nazionali di categoria, e ritiene che questo intervento costituisca un nuovo attacco all'autonomia degli enti locali ed alla loro capacità di assicurare il massimo dell'efficienza possibile con le limitazioni che i bilanci oggi impongono;

ci sarebbe da valutare la compatibilità della disposizione citata con il principio dell'equa, giusta e proporzionale retribuzione ex articolo 36 della Costituzione;

infatti, ad avviso dell'interrogante, la nuova disposizione legislativa, non meramente interpretativa, come ritiene l'Aran, confondendo fonti normative diverse che agiscono su piani distinti, produce l'effetto distorto che il segretario comunale, che non abbia alcun incarico aggiuntivo, raggiungerà sempre il massimo della retribuzione di posizione goduta dal dirigente presente nell'ente. Allo stesso modo il segretario comunale che svolga, ad esempio, le funzioni di dirigente economico finanziario, del personale ed altro, percepirà una retribuzione di posizione nei limiti della retribuzione di posizione massima riconosciuta ad un dirigente dell'ente, come il primo segretario;

nell'ottica di ottimizzare la produttività e di premiare chi, anche con sacrificio, consente di risparmiare figure dirigenziali, la scelta del legislatore appare all'interrogante miope ed orientata dalla scarsa conoscenza delle dinamiche degli enti locali;

appare evidente che non siano pienamente rispettati i principi costituzionali -:

se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative normative volte ad introdurre i necessari correttivi. (4-15231)